

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1994 del 23/06/2016
Oggetto	D.LGS. 152/2006, ART. 242. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA _i FASE II _i , PRESENTATO DALLA SOCIETA' ENI RELATIVAMENTE ALLA CONTAMINAZIONE RINVENUTA IN LOC. CAMPO MADONNA IN COMUNE DI PIACENZA (PC).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2040 del 23/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. 152/2006, ART. 242. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA – FASE II", PRESENTATO DALLA SOCIETA' ENI RELATIVAMENTE ALLA CONTAMINAZIONE RINVENUTA IN LOC. CAMPO MADONNA IN COMUNE DI PIACENZA (PC).

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia – Arpae e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle **Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e ss)**;

Visto:

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 04/05/2015, relativa all'approvazione della "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati" così da consentire il relativo utilizzo a supporto dell'analisi di rischio;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2818 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";

Ricordati i seguenti provvedimenti assunti dalla Provincia di Piacenza:

- Determina Dirigenziale n. 2550 del 01/012/2014, relativa all'approvazione ed autorizzazione del Piano di Caratterizzazione dell'area potenzialmente contaminata ubicata in loc. Campo Madonna del Comune di Piacenza;
- Determina Dirigenziale n. 1365 del 16/07/2015, relativa all'approvazione dell'Analisi di rischio nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - "*entro il mese di settembre 2015 andrà presentato, per consentirne la rapida attuazione (prima del mese di ottobre circa), un progetto parziale di bonifica (prima fase), limitato all'esecuzione del solo intervento di rimozione dei terreni aventi concentrazioni superiori alle CSR individuate nel documento in discussione;*
 - *contestualmente alla presentazione del progetto di cui al punto precedente, dovrà essere prodotto per l'approvazione un approfondimento dell'analisi di rischio (oggi all'esame) per determinare, con riferimento alle sole parti di area non interessate dalle zone di rispetto dell'oleodotto e della tangenziale, le CSR rispetto ad un uso residenziale/ricreativo;*
 - *il progetto di bonifica completo (seconda fase) dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data odierna e nello stesso andranno considerati come punti di conformità per le acque sotterranee i piezometri PZ2, PZ3, PZ6, PZ9 e PZ10*";
- Determina Dirigenziale n. 2010 del 27/10/2015, relativa all'approvazione ed autorizzazione del "Pro-

getto di Operativo di Bonifica (Fase I)" e anche dell'"Approfondimento dell'Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 81/08";

Ricordato che con provvedimento, prot. 12852 del 17/02/2015, del Comune di Piacenza era stata rilasciata alla Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.a. l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico relativo alle acque provenienti dall'attività di messa in sicurezza di emergenza nell'ambito dell'attività di bonifica di cui trattasi;

Atteso che:

- con lettera della Società ENI, prot. 647/15 del 24/12/2015 (trasmessa con pec del 30/12/2015 dalla Società The It Group S.r.l. ed acquisita al prot. prov.le n. 76153 del 31/12/2015), è stato trasmesso il documento "**Progetto Operativo di Bonifica Fase II**";
- con comunicazione prot. PGPC/2016/1274 del 15/02/2016, il Servizio Territoriale della Sezione Arpae di Piacenza, con riferimento al suddetto "Progetto Operativo di Bonifica Fase II", ha trasmesso (a questa Struttura) il documento denominato "Relazione Tecnica", nella quale *"si ritiene di poter condividere la proposta degli interventi finalizzati ad eliminare l'inquinamento individuato nelle acque di falda al fine di ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti entro i valori accettabili"*;

Rilevato che il "Progetto Operativo di Bonifica Fase II" è articolato nel seguente cronoprogramma:

- 1° step – esecuzione dell'attività di "pump & treat" per la durata di un anno, come da proposta progettuale, e contestuale monitoraggio delle acque;
- 2° step – che, in funzione dei risultati ottenuti con il 1° step, può comportare le seguenti azioni alternative:
 - a) collaudo e monitoraggio a impianto spento;
 - b) prosecuzione dell'attività di pump & treat per ulteriori dodici mesi;
 - c) prosecuzione del pump & treat per ulteriori dodici mesi accompagnato dall'attività di "air sparging and soil vapor extraction";

Dato atto che la conferenza di servizi, convocata con nota della SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 843 del 04/02/2016, ha concluso i propri lavori in data 16/02/2016, come da verbale in atti, pervenendo all'espressione di un parere favorevole all'approvazione del documento "Progetto Operativo di Bonifica Fase II" con alcune integrazioni;

Ritenute condivisibili le valutazioni effettuate dalla conferenza di servizi e che vi siano, pertanto, le condizioni per approvare ai sensi dell'art. 242 - comma 7 - del D.Lgs. 152/2006 le azioni del "Progetto Operativo di Bonifica Fase II" con le prescrizioni dettate dalla medesima conferenza di servizi e di seguito riportate:

- *"lo scarico dell'impianto di Pump & Treat, attualmente autorizzato per l'attività di messa in sicurezza (come più sopra evidenziato) con AUA in capo alla ditta A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., dovrà essere autorizzato in sede di approvazione del progetto di bonifica (ai sensi art. 242 – comma 7 – del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.); le prescrizioni verranno riprese da quelle già presenti in AUA in quanto le modalità di gestione dell'impianto non mutano, così come pure le caratteristiche dello scarico generato. Il dott. Angelini precisa che il gestore effettivo dell'impianto rimarrà la ditta A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. che, pertanto, dovrà provvedere ad inviare apposita comunicazione circa la disponibilità ad essere autorizzato per lo scarico di che trattasi, nell'ambito dell'approvazione del progetto di bonifica. La stessa ditta A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. provvederà anche a richiedere la revoca dell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento prot. n. 12852 del 17.02.2015.*
- *in merito alla configurazione dell'impianto di trattamento delle acque (diverso collegamento dei filtri a carbone attivo) viene prodotta dalle rappresentanti della Società The It Group S.r.l. la tavola "6_rev01" del "FEBBRAIO 2016", che sostituisce quella analoga presente nel "Progetto Operativo di Bonifica Fase II". Tale documento viene acquisito agli atti della conferenza;*
- *l'autorizzazione allo scarico di cui al punto precedente, così come già precisato in sede di AUA, riguarda anche le acque di spurgo emunte periodicamente dai piezometri;*
- *può essere valutata favorevolmente la proposta progettuale inoltrata dalla società ENI, fermo re-*

stando che, in ogni caso, al termine del 1° step e della produzione della documentazione relativa a tale attività, la conferenza di servizi verrà riconvocata per esaminare la stessa documentazione e per valutare le modalità di svolgimento del collaudo o delle successive opere previste nel 2° step.”.

Atteso che con comunicazione, prot. 589 del 08/06/2016 (prot. Arpae n. 6382 del 20/06/2016), la Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino (in relazione ai contenuti del suddetto verbale della conferenza di servizi del 16/02/2016) ha comunicato la propria disponibilità ad essere autorizzata quale effettivo gestore dell'impianto di trattamento acque previsto dal "Progetto Operativo di Bonifica Fase II";

Verificato che, in merito allo scarico di acque reflue industriali:

- il suddetto sistema trattamento denominato "pump & treat" delle acque sotterranee risulta costituito dai seguenti componenti:
 - n° 3 pompe pneumatiche attrezzate per il recupero del surnatante;
 - n° 1 unità disoleatore per la separazione della fase surnatante a monte impianto;
 - n° 2 unità filtri a carboni attivi;
 - n° 1 collettore con presa campione a valle impianto per le acque di scarico.
- il sistema di trattamento denominato "pump & treat" verrà utilizzato anche per la depurazione delle acque di spurgo emunte periodicamente dai pozzi facenti parte della rete di monitoraggio presente sempre nel sito di Loc. Campo Madonna in Comune di Piacenza;
- le acque reflue industriali in uscita dal sistema di trattamento "Pump & Treat" recapitano nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" della S.P. Gragnana confluyente nel Fiume Trebbia;
- il punto di prelievo fiscale è in corrispondenza della "valvola di campionamento", come indicata nella TAVOLA 6_rev01 (tavola progettuale acquisita agli atti della conferenza di servizi del 16/02/2016) allegata al "Progetto Operativo di Bonifica fase II";

Ritenuto altresì, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, di dover quantificare in €. 44.500,00 (euro quarantaquattromilacinquecento/00), pari al 50% dell'importo stimato per le opere di bonifica previste dal 1° step (€. 89.000,00), la garanzia finanziaria che dovrà essere fornita in favore dell'Arpae, sottoforma di fideiussione, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;

Ricordato che la suddetta fideiussione:

- dovrà avere validità corrispondente alla durata dei lavori e il suo svincolo potrà aver luogo solo successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art 248 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- dovrà essere intestata al seguente beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po, n. 5 - 40139 Bologna;
- dovrà essere trasmessa, in originale, all'Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, sede operativa di Via Garibaldi, n. 50 - 29121 Piacenza (PC).

Preso atto che il presente provvedimento non comporta spese né riduzioni di entrata;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visti:

- la L. n. 241/1990
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56/2014, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di **approvare** ed **autorizzare** l'attuazione, ai sensi dell'art. 242 - comma 7 - del D.Lgs. 152/2006, di quanto contenuto nel documento "**Progetto Operativo di Bonifica Fase II**", dell'area "Campo Madonna" in Comune di Piacenza, inoltrato dalla **Società ENI** con nota prot. 647/15 del 24/12/2015 (trasmessa con pec del 30/12/2015 dalla Società The It Group S.r.l. ed acquisita al prot. Prov.le n. 76153 del 31/12/2015) con la prescrizione di seguito riportata:
 - al termine del 1° step - esecuzione dell'attività di "pump & treat" per la durata di un anno - e della produzione della documentazione relativa a tale attività, la conferenza di servizi verrà riconvocata per esaminare la stessa documentazione e per valutare le modalità di svolgimento del collaudo o delle successive opere previste nel 2° step.
2. di **stabilire** che, prima dell'inizio dei lavori di bonifica, dovrà essere fornita la prevista garanzia finanziaria all'Arpae, sottoforma di fideiussione, quantificata in €. 44.500,00 (euro quarantaquattromilacinquecento/00), pari al 50% dell'importo stimato per le opere di bonifica previste dal 1° step (€. 89.000,00). Tale fideiussione dovrà avere validità corrispondente alla durata dei lavori. Lo svincolo di detta fideiussione potrà avvenire solo successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica e ripristino ambientale ai sensi del D. Lgs. n° 152/2006;
3. di **autorizzare** - ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - la Ditta **A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO SPA** (C. FISC. 00778780361), avente sede legale in Comune di Mirandola (MO), Via Statale n° 162, in qualità di effettivo gestore dell'impianto di pump & treat per conto della Società ENI, allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" della S.P. Gragnana recapitante nel Fiume Trebbia;
4. di **stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali di cui sopra**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
5. di **impartire, per lo scarico di acque reflue industriali di cui sopra**, le seguenti prescrizioni:
 - a) il punto di campionamento fiscale sia sempre accessibile e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) venga previsto un costante controllo circa il corretto funzionamento del sistema di trattamento mediante una verifica tecnico - funzionale dello stesso;
 - c) venga prevista una periodica rigenerazione dei filtri a carbone attivo al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento;
 - d) la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere a disposizione degli organi di controllo;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento o alle condotte fognarie, la Ditta A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO SPA dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE di Piacenza ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
6. di **fare salvo** che i rifiuti provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

7. di **dare atto** che il presente provvedimento fa venir meno gli effetti dell'AUA più sopra richiamata, relativa allo scarico derivante dall'attività di messa in sicurezza di emergenza per il sito di cui trattasi, scarico che viene autorizzato in questo atto di autorizzazione alla bonifica. Resta inteso che la Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.a. dovrà provvedere, dopo l'emissione della presente determinazione, alla richiesta di revoca dell'AUA al competente SUAP, in quanto lo scarico delle acque reflue non può essere oggetto di due diverse autorizzazioni;

8. l'**invio** del presente Atto a:

- ENI S.p.a.
- Comune di Piacenza;
- Prefettura di Piacenza;
- Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- The It Group S.r.l.;
- Soc. Agr. B&B S.r.l.;
- Ditta A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.a..

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.